



REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA

(Approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 184/1980, modificato con deliberazione n. 131 del 20.12.2012 adottata dalla Giunta con i poteri del Consiglio)

Art.1

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia (d'ora in poi "Camera di Commercio") forma il ruolo dei periti e degli esperti della provincia, ai sensi dell'art. 32 del testo unico, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e con l'osservanza delle norme seguenti.

Art.2

Il ruolo è distinto in categorie e sub categorie comprendenti funzioni, merci e manufatti, in relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che si svolgono nella provincia.

All'uopo la Camera di Commercio forma, in base all'elenco-tipo, allegato al regolamento di cui al decreto ministeriale 4 gennaio 1954, un elenco delle categorie e sub categorie. L'elenco delle categorie relativo al ruolo dei periti e degli esperti della provincia di Pavia è contenuto nell'Allegato al presente regolamento.

I periti e gli esperti iscritti nel ruolo esplicano funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione, ai sensi dell'art. 32, n. 3, del testo unico approvato con regio decreto n. 2011/1934, di quelle attività professionali per le quali sussistono albi regolati da apposite disposizioni.

L'iscrizione può essere richiesta soltanto per le categorie e sub categorie comprese nell'elenco indicato nel presente articolo.

Art.3

L'iscrizione nel ruolo è disposta dalla Camera di Commercio.

Art.4

L'aspirante all'iscrizione deve presentare domanda in bollo, alla Camera di Commercio, comprovando di aver compiuto 21 anni di età.



L'aspirante deve inoltre dichiarare di non essere stato dichiarato fallito e di non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Ai fini della documentazione relativa al comma precedente, la Camera di Commercio osserva le norme di cui al dpr. n. 445/2000 s.m.i.

L'aspirante deve esibire, altresì, tutti gli altri titoli e documenti validi a comprovare la propria idoneità all'esercizio di perito o di esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l'iscrizione.

Nella domanda devono essere indicate le categorie e sub categorie per le quali l'aspirante intenda esercitare le funzioni di perito o di esperto.

La Camera di Commercio, nel caso ritenga, a suo insindacabile giudizio, che i titoli e i documenti esibiti non siano sufficienti a comprovare l'idoneità dell'aspirante all'esercizio di perito ed esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l'iscrizione, ha facoltà di sottoporre il candidato ad un colloquio. Ai fini del medesimo la Camera di Commercio potrà avvalersi di persone di riconosciuta competenza in materia.

Art.5

La Camera di Commercio provvede, ogni anno, all'aggiornamento del ruolo in base agli elementi in suo possesso.

Ogni quattro anni provvede, altresì, alla revisione generale del ruolo.

Art.6

Avverso le decisioni della Camera di Commercio è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni stesse, al Ministro dello Sviluppo Economico.



Art.7

Il ruolo deve indicare per ciascun iscritto:

- il cognome, il nome, data di nascita;
- la residenza;
- le categorie e sub categorie per le quali l'iscritto è ammesso ad esercitare le funzioni di perito ed esperto;
- la data della prima iscrizione nel ruolo per le categorie cui l'iscritto appartiene con le annotazioni delle eventuali interruzioni.

Art.8

Il ruolo è pubblico e l'elenco dei periti e degli esperti è pubblicato sul sito della Camera di Commercio.

I provvedimenti relativi all'aggiornamento del ruolo sono pubblicati per sessanta giorni nell'albo on-line della Camera di Commercio.

Art.9

La Camera di Commercio rilascia agli iscritti nel ruolo su loro richiesta una tessera personale di riconoscimento, soggetta a rinnovo annuale.

Art.10

La Camera di commercio esercita la sorveglianza sugli iscritti e sulla loro attività.

Art.11

La Camera di Commercio ha facoltà di richiedere agli iscritti nel ruolo copia delle relazioni delle perizie extragiudiziali; i periti e gli esperti hanno l'obbligo di presentarla entro quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta.

Qualora nel corso di una perizia extra giudiziale emerga la necessità di effettuare la perizia anche per funzioni, merci e manufatti, non compresi nelle categorie e sub categorie per le quali il perito od esperto designato è iscritto, questi è tenuto ad informare la parte interessata la quale può disporre che egli, previa autorizzazione della Camera di Commercio, estenda le indagini oltre dette categorie.



Art.12

Sono cancellati dal ruolo, con deliberazione della Giunta della Camera di Commercio, su proposta del dirigente competente, gli iscritti:

- a) quando si verifichi una delle condizioni che sarebbe stata ostativa all'iscrizione;
- b) quando, senza giustificato motivo, abbiano rifiutato la nomina per perizie ordinarie dall'autorità giudiziaria od amministrativa;
- c) quando nell'esercizio delle funzioni di perito od esperto abbiano dato prova di grave negligenza od abbiano compromesso la propria reputazione;
- d) quando abbiano proceduto a perizie in materia non compresa nelle categorie e sub categorie per le quali sono iscritti senza aver seguito la procedura di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

Nei casi previsti dalle lettere *b)*, *c)* e *d)* il provvedimento di cancellazione può essere sostituito da quello della sospensione della iscrizione nel ruolo per la durata non superiore a sei mesi, ove ricorrano circostanze di minore gravità.

In tutti i casi indicati nei commi precedenti il responsabile del procedimento della Camera di Commercio, verificati sommariamente i fatti e raccolte opportune informazioni, ne dà notizia all'iscritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo ad assicurare la ricezione della comunicazione.

L'interessato entro il termine perentorio di trenta giorni può fornire le proprie giustificazioni ed ha diritto di essere sentito personalmente.

Le decisioni adottate dalla Camera sono notificate all'interessato a mezzo del messo comunale, a mezzo di ufficiale giudiziario, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo ad assicurare la ricezione del provvedimento.

Avverso le decisioni della Camera di Commercio è ammesso ricorso al Ministro dello Sviluppo Economico con le stesse modalità stabilite dall'art. 6.